ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 34

Decisione del procedimento disciplinare

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, piu' anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato.

Versione in vigore dal 14 maggio 1982, non più in vigore dal 2 aprile 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Estremi	Legge 27 aprile 1982, n. 186
Titolo	II — Personale di magistratura
Capo	IV — Sorveglianza e disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-giurisdizione-amministrativa-e-del-personale-di/art-34-decisione-del-procedimento-disciplinare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it